

Comune di Greve in Chianti  
Città Metropolitana di Firenze

PROGETTO PER LA  
MANUTENZIONE DI STRADE  
COMUNALI  
2017

CAPITOLATO SPECIALE  
D'APPALTO

Agosto 2017

---

## **Indice generale**

ART. 1 - CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO.....	3
ART. 2 - CONDIZIONI SPECIALI DI APPALTO.....	3
ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO.....	4
ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO.....	4
ART. 6 – ELENCO PREZZI UNITARI.....	5
ART. 7 - RIBASSO.....	5
ART. 8 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	5
ART. 9 - STIPULAZIONE E SPESE DEL CONTRATTO, ED ADEMPIMENTI CONTRATTUALI	6
ART. 10 - SUBAPPALTO.....	7
ART. 11 - NORME DI LEGGE.....	7
ART. 12 – SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE.....	8
ART. 13 - CONSEGNA DEI LAVORI.....	8
ART. 14 - ORDINI DI SERVIZIO.....	9
ART. 15 - PROGRESSIONI DEI LAVORI.....	9
ART. 16 - RITARDO NELL'ESECUZIONE.....	9
ART. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO.....	9
ART. 18 - CONTO FINALE.....	9
ART. 19 - COLLAUDO E LIQUIDAZIONE FINALE DEI LAVORI.....	9
ART. 20 - MISURAZIONE DEI LAVORI.....	10
ART. 21 - REVISIONE PREZZI.....	10
ART. 22 - SCRITTURAZIONE E BOLLI.....	10
ART. 23 - REQUISITI.....	10
ART. 24 - SCELTE ALTERNATIVE.....	10
ART. 25 - VARIANTI AD INIZIATIVA DELL'IMPRESA.....	10
ART. 26 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI.....	10
ART. 27 - PROVE DI MATERIALI.....	11
ART. 28 - CONTROLLI COSTRUTTIVI.....	11
ART. 29 - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI.....	11
ART. 30 - VIABILITA' E CONDOTTE.....	11
ART. 31 - SGOMBERI E RIPRISTINI.....	11
ART. 32 - MANUTENZIONE DELLE OPERE.....	11
ART. 33 - MATERIALI DI DEMOLIZIONE E DI SCAVO.....	11
ART. 34 - RILIEVI E DISEGNI.....	12
ART. 35 - ONERI ED ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	12
ART. 36 - RIPARAZIONE DI DANNI.....	13
ART. 37 - DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	13
ART. 38 - DANNI A TERZI.....	13
ART. 39 - CAUTELE DELL'IMPRESA.....	13
ART. 40 - PUBBLICAZIONE DI NOTIZIE.....	13
ART. 41 – CASI DI RESCISSEIONE DI CONTRATTO.....	13
ART. 43 - CONTROVERSIE.....	14

## **ART. 1- CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO**

Le condizioni generali di appalto sono sancite dal Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici, D.M. n. 145 del 19.04.2000 e per gli articoli abrogati al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con DPR 5.10.2010 n. 207 per le parti transitoriamente in vigore, dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, all'uopo adottati dall'Amministrazione Appaltante e che l'Impresa dichiara di conoscere e di osservare, con implicita osservanza della legislazione in esso richiamata.

## **ART. 2 - CONDIZIONI SPECIALI DI APPALTO**

Le condizioni speciali dell'appalto a completamento del Capitolato Generale, l'oggetto dell'appalto, le descrizioni dei lavori e le prescrizioni tecniche sono regolati dai seguenti articoli del presente Capitolato Speciale, che l'Impresa dichiara di conoscere e di osservare con l'atto stesso della firma del Contratto di Appalto.

## **ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento così individuato:

- a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Interventi di manutenzione di strade e marciapiedi comunali;
- b) ubicazione: capoluogo e varie frazioni comunali meglio descritte negli elaborati progettuali.
- c) descrizione sommaria: sono previsti interventi di fresatura di asfalto, stesa di binder e tappeto di usura, demolizione e rifacimento di pavimentazione in asfalto di marciapiedi.

Nel dettaglio le lavorazioni previste sono:

- Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo;
  - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuale su marciapiedi;
  - Strato di collegamento (binder) in Conglomerato bituminoso, steso Con vibrofinitrice,
  - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso Steso con finitrice, compreso ancoraggio, Mano d'attacco e rullatura, con aggregato pezzatura 0/10;
  - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso Steso con finitrice, compreso ancoraggio, Mano d'attacco e rullatura, con aggregato pezzatura 0/5 per marciapiedi;
- compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

#### **ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO**

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è previsto in 90 (novanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

#### **ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

<b>LAVORI</b>		
Lavori a misura	€ 117.809,07	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.098,05	
<b>TOTALE LAVORI</b>	€ 120.907,12	<b>€ 120.907,12</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA 22%	€ 26.599,57	
Fondo di cui all'art. 13 D.lgs 50/2016 – Corrispettivi ed incentivi per la progettazione – 2% importo lavori	€ 2.418,14	
Imprevisti e Arrotondamenti	€ 75,18	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 29.092,88	<b>€ 29.092,88</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 150.000,00</b>

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.

3. L'importo di cui al comma 1 relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n.222 del 2003 e dell'articolo 100, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

I lavori sono classificati nella categoria prevalente «OG3».

L'appalto dei lavori è a misura, prestazioni e forniture di manodopera, di mezzi d'opera e trasporti e di materiali a più d'opera possono essere richieste dalla Direzione dei Lavori per opere che occorra eseguire in economia.

I prezzi di riferimento sono quelli contemplati nell'Elenco Prezzi Unitari.

Verranno osservati gli adempimenti derivanti dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), e quelli indicati dalla Legge 19.03.1990 n. 55, art. 17 e dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie);

#### **ART. 6 – ELENCO PREZZI UNITARI**

L'elenco prezzi unitari è costituito dal documento allegato al presente capitolato.

I prezzi unitari sono comprensivi di ogni spesa ed onere per manodopera, mezzi d'opera e trasporti, materiali a più d'opera, inclusi per tutta la durata delle lavorazioni previste dei costi relativi alle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori, ed altresì delle percentuali, dazi, imposte e tasse, spese generali ed utili all'Impresa; si intendono accettati dall'Impresa aggiudicataria in base a propri calcoli come convenienti e tali da consentire il ribasso offerto, e sono fissi ed invariabili nei limiti di legge.

Si intende che l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, abbia tenuto conto di tutti gli oneri attribuitigli dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Eventuali nuovi prezzi non contemplati nell'elenco prezzi contrattuale verranno definiti con riferimento ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi d'opera e trasporti, dei materiali a più d'opera, dei lavori e delle opere previsti.

#### **ART. 7 - RIBASSO**

Il ribasso praticato dall'Impresa si intende applicato all'elenco prezzi unitari e cioè a tutti i prezzi unitari dei lavori, delle opere a misura e sia delle prestazioni e forniture di manodopera, di mezzi d'opera e trasporti e di materiali a più d'opera che occorra effettuare in economia.

#### **ART. 8 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del codice dei contratti, l'impresa., prima della stipula del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere

effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia in oggetto si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria

Ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del codice l'impresa e' obbligata a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare è pari a euro 121.145,00.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e' pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

La fidejussione bancaria o assicurativa relativa alla cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'impresa dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.

#### **ART. 9 - STIPULAZIONE E SPESE DEL CONTRATTO, ED ADEMPIMENTI CONTRATTUALI**

La stipulazione del contratto di appalto, avverrà previa prestazione della cauzione definitiva, così come previsto nel precedente art. 8) nelle forme previste dalle vigenti norme e con l'osservanza degli adempimenti derivanti dalla Legge 19.3.1990 n. 55 e 12.7.1991 n. 203, dal d.p.c.m. n. 187 dell'11.5.1991 e dal D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., recanti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

L'Impresa è tenuta a presentare, per sé e per le eventuali imprese associate la relativa documentazione antimafia, di data non anteriore a tre mesi, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011.

---

In particolare, per le Società di Capitale di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto, se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91.

Sono a carico dell'appaltatore dei lavori le spese per la registrazione del contratto d'appalto, dei relativi bolli, le assicurazioni delle maestranze e dei propri dipendenti a norma delle vigenti leggi, restando a suo esclusivo carico tutte le responsabilità derivanti da inadempienze.

#### **ART. 10 - SUBAPPALTO**

Alle commesse date dall'Appaltatore ad altre ditte si applica la normativa derivante dall'art. 105 del Decreto Legislativo 50/16 e successive modificazioni ed integrazioni.

Così come previsto dal suddetto art. 105 D. Lgs. 50/16, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi.

L'Appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, lo deposita entro 20 giorni presso l'Amministrazione.

L'Amministrazione appaltante, verificata l'osservanza delle norme sull'antimafia, autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell'Appalto stesso.

L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Non può essere oggetto di affidamento la sola certificazione delle opere ai sensi della predetta normativa.

#### **ART. 11 - NORME DI LEGGE**

L'appaltatore è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, delle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro.

Le norme di Legge, decreti e regolamenti sulla condotta e contabilità dei lavori, sull'accettazione dei materiali e delle opere e sulle assicurazioni antinfortunistiche e sociali del personale, vigenti alla data dell'appalto come pure emanate in corso dei lavori, rientrano tutte nei doveri di osservanza dell'Impresa, oltre al rispetto dell'art. 36, Legge 300/70.

#### **ART. 12 – SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE**

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna:

1) Il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, in quanto non sono previsti ai sensi del decreto legislativo 81/08;

2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui punto 1).

I piani hanno carattere di obbligatorietà sia per l'appaltatore che per gli eventuali subappaltatori e formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, anche in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81 del 2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante.

In nessun caso saranno comunque ammissibili modifiche ai prezzi contrattuali.

L'Appaltatore esonerà l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

### **ART. 13 - CONSEGNA DEI LAVORI**

L'appaltatore in un giorno che verrà stabilito con semplice invito, è obbligato a presentarsi per ricevere in consegna le opere a lui affidate.

La consegna dovrà risultare da apposito verbale da firmarsi dall'appaltatore, dall'Amministrazione appaltante e Direttore dei Lavori.

### **ART. 14 - ORDINI DI SERVIZIO**

Gli ordini di servizio dati per iscritto (salvo casi di particolare urgenza) dalla Direzione dei Lavori regolano l'esecuzione dei servizi e dei lavori e fissano le disposizioni di dettaglio sulle opere e ne ordinano e descrivono le eventuali varianti.

### **ART. 15 - PROGRESSIONI DEI LAVORI**

La progressione dei servizi e dei lavori è soggetta alle apposite istruzioni e disposizioni della Direzione dei Lavori, restando, per quanto non sia precisato in queste, in facoltà dell'Impresa, che è in ogni caso tenuta ad informare tempestivamente e dettagliatamente la Direzione dei Lavori dell'inizio, dell'andamento e del termine di ogni operazione.

## **ART. 16 - RITARDO NELL'ESECUZIONE**

Qualora l'impresa appaltatrice non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o facesse riscontrare manchevolezze nell'esecuzione del servizio, il Comune avrà diritto di provvedere mediante l'esecuzione d'Ufficio, in danno all'impresa stessa.

Per ritardo nell'esecuzione del lavoro saranno applicate penalità in base alla valutazione della Direzione Lavori, con un minimo di € 250,00.= (duecentocinquanta euro) ed un massimo di € 750,00.= (settecentocinquanta euro) per ogni giorno di ritardo.

Le somme relative alle penalità verranno detratte dallo stato finale dei lavori.

Inoltre il Comune, per inottemperanza contrattuale, in qualunque momento ha facoltà di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/16.

## **ART. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO**

I pagamenti in acconto nel corso dei lavori vengono effettuati per importi maturati non inferiori a € 50.000,00.= (euro cinquantamila/00).

L'importo di ogni rata al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute di cui alla vigente legislazione, verrà ricavato dalla contabilità relativa ai lavori secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

## **ART. 18 - CONTO FINALE**

Il conto finale deve essere compilato e presentato all'Impresa entro 90 gg. dalla data di ultimazione dei lavori, salvo dilazionamento per attesa di risultati di prove di esami.

## **ART. 19 - COLLAUDO E LIQUIDAZIONE FINALE DEI LAVORI**

Il collaudo dei lavori dovrà avvenire entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

La liquidazione finale dell'ultima rata dei lavori - comprese le eventuali riserve dell'Impresa, delle ritenute e della cauzione viene effettuata in seguito al collaudo.

Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dalla Direzione Lavori così come disciplinato all'art. 237 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

## **ART. 20 - MISURAZIONE DEI LAVORI**

La misurazione dei servizi e dei lavori e delle forniture è effettuata con metodo geometrico, ponderale o di conteggio secondo la natura dei lavori e delle opere, le prescrizioni di progetto e le disposizioni della Direzione dei Lavori.

## **ART. 21 - REVISIONE PREZZI**

Non è prevista revisione prezzi.

## **ART. 22 - SCRITTURAZIONE E BOLLI**

La scritturazione e le spese di bollo, registrazione, ecc., dei verbali, certificati, ordini di servizio, registri contabili, ed in generale di tutti gli atti e documenti inerenti alla condotta ed alla contabilità dei lavori sono a carico dell'Impresa.

---

## **ART. 23 - REQUISITI**

I requisiti generali dei materiali, lavori ed opere devono rispondere alle vigenti norme di legge, anche ove non espressamente richiamate di volta in volta; i materiali si intendono sempre di prima qualità, ove non diversamente specificato, e i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni di progetto e della Direzione dei Lavori.

## **ART. 24 - SCELTE ALTERNATIVE**

Le scelte dei tipi e delle caratteristiche di dettaglio di materiali ed opere, ove i documenti di progetto prevedono più alternative, come pure l'impartizione di prescrizioni integrative o sostitutive di quelle contenute nei documenti di progetto, competono alla Direzione dei Lavori, visti eventuali campioni e sentite eventuali proposte dell'Impresa.

## **ART. 25 - VARIANTI AD INIZIATIVA DELL'IMPRESA**

Varianti ad iniziativa dell'Impresa, di qualsiasi natura ed entità, rispetto alle prescrizioni di progetto sui materiali, mezzi d'opera e trasporti, lavori ed opere, sono tassativamente escluse, salvo preventive e specifiche autorizzazioni date per iscritto alla Direzione dei Lavori.

## **ART. 26 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI**

Le caratteristiche dei materiali devono essere corrispondenti senza eccezioni alle descrizioni dettagliate fatte nell'Elenco dei Prezzi, e devono essere riconosciute tali dalla Direzione dei Lavori a suo giudizio insindacabile.

## **ART. 27 - PROVE DI MATERIALI**

Prove ed esami con saggi e prelevamenti di campioni dei materiali possono essere richiesti dalla Direzione dei Lavori in ogni momento, e devono essere effettuati a cura ed a carico dell'Impresa presso i Laboratori Ufficiali di Prova indicati dalla Direzione dei Lavori.

## **ART. 28 - CONTROLLI COSTRUTTIVI**

Controlli anche continuativi sulla costruzione di opere e strutture di particolare natura o difficoltà possono essere demandati dalla Direzione dei Lavori, a carico dell'Impresa, a Laboratori o Istituti Ufficiali od a specialisti particolarmente qualificati o a ditte specializzate.

## **ART. 29 - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI**

Le occupazioni temporanee e definitive per impianto, di cantieri, strade di servizio ed accessi, deviazioni di condotte e corsi d'acqua, cave di prestito, depositi e discariche e quant'altro necessario, con tutte le occorrenti opere provvisionali, e le concessioni per prelievi di acque ed estrazioni di materiali sono a cura ed a carico dell'Impresa.

## **ART. 30 - VIABILITA' E CONDOTTE**

Il mantenimento della viabilità e dei passaggi pubblici e privati e la segnalazione dei lavori in corso a norma di legge, il mantenimento e la protezione di condotte, cavi, tubazioni ed impianti di ogni genere, aerei od interrati, il mantenimento e la continuità dei corsi d'acqua e delle sorgenti e

lo smaltimento delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee, con tutte le occorrenti opere provvisionali anche meccaniche, sono a cura ed a carico dell'Impresa.

#### **ART. 31 - SGOMBERI E RIPRISTINI**

Gli sgomberi a lavori ultimati ed attrezzature, opere provvisorie, materiali e rifiuti, come pure i ripristini di viabilità, passaggi, corsi d'acqua, recinzioni, piantagioni e quant'altro fosse stato temporaneamente alterato nel corso dei lavori, sono a cura ed a carico dell'Impresa.

#### **ART. 32 - MANUTENZIONE DELLE OPERE**

La manutenzione, continua e tempestiva, delle opere dopo l'ultimazione e sino al collaudo dei lavori, come pure la buona conservazione delle opere terminate nel corso dei lavori, sono a cura ed a carico dell'Impresa.

#### **ART. 33 - MATERIALI DI DEMOLIZIONE E DI SCAVO**

I materiali di demolizione e di scavo sono di proprietà dell'Amministrazione Appaltante ed il loro trasporto a rifiuto od a magazzino od a piè d'opera per il reintegro è a cura ed a carico dell'Impresa, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori.

#### **ART. 34 - RILIEVI E DISEGNI**

I rilievi e le misurazioni, i disegni o schizzi d'assieme o di dettaglio eccedenti gli elaborati grafici di progetto, anche al fine di regolarizzare o riadeguare quanto previsto in fase progettuale, gli schizzi o disegni inerenti alla contabilità dei lavori devono essere eseguiti a totale carico dell'Impresa sotto le istruzioni ed il controllo della Direzione dei Lavori.

#### **ART. 35 - ONERI ED ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri di cui del nel Capitolato generale per gli appalti dei lavori Pubblici, approvato con D.M. 19 Aprile 2000, n. 145 ed a quelli indicati dal presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) Le opere necessarie per la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera.
- 2) La guardia e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti.
- 3) L'appaltatore dovrà garantire, per tutta la durata dell'Appalto, la pronta reperibilità 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro) mediante la disponibilità continua ed immediata su chiamata del tecnico comunale o della polizia locale, di almeno un operaio con il relativo mezzo di trasporto ed attrezzatura necessaria per gli interventi urgenti che potranno di volta in volta essere richiesti. L'assuntore dovrà trovarsi in loco entro un tempo massimo di 2 (due) ore dalla chiamata.
- 4) L'esecuzione presso Istituti specializzati, di tutte le esperienze ed assaggi di materiali secondo le richiesta della D.L. Detti campioni saranno mantenuti a disposizione nel competente ufficio di cantiere.
- 5) Le eventuali prove di carico su manufatti di notevole importanza statica, pali di fondazione, solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante (comprese le fondazioni stradali).

- 6) La fornitura e manutenzione di cartelli d'avviso, di fanali di segnalazione notturna e quanto venisse richiesto dalla D.L. a scopo di sicurezza, il tutto in conformità a quanto previsto dal vigente Nuovo Codice della Strada. Sarà altresì a carico dell'Appaltatore la regolamentazione del traffico durante il periodo dei lavori.
- 7) Nel cantiere (ovvero, considerata la natura dell'Appalto) dovrà essere installato e mantenuto durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori cartello di cantiere collocato in sito ben visibile indicato dal direttore dei lavori, dal momento della consegna dei lavori stessi. Il cartello dovrà essere realizzato con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto.
- 8) L'osservanza delle norme in vigore relative a tutte le assicurazioni degli operai.
- 9) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi di avanzamento a richiesta della Direzione Lavori.
- 10) Consentire l'uso anticipato delle aree che venissero richieste dalla D.L. Mediante redazione dell'apposito verbale circa lo stato delle opere, per la garanzia dei danni che potessero derivare alle stesse.
- 11) L'osservanza del disposto della circolare del ministero dei LL.PP. n. 1643 del 22 giugno 1967, e le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
- 12) La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 3 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
- 13) Il cantiere dovrà essere gestito a tratti realizzando parti limitate e di volta in volta contigue del previsto rifacimento, al fine di arrecare un minor disagio alla cittadinanza e di consentire costantemente gli accessi a tutte le proprietà. In casi particolari potranno essere messe in opera provvedimenti temporanei (pedane, piastre, ecc.) per consentire l'accesso alle proprietà private sia ai veicoli che alle persone.

#### **ART. 36 - RIPARAZIONE DI DANNI**

Le riparazioni di danni alle opere, ai materiali ed alle attrezature che si verificassero nel corso dei lavori, compresi scoscendimenti, solcature ed interramenti anche a causa di acque e pioggia, devono essere sollecitamente effettuate a cura ed a carico dell'Impresa.

#### **ART. 37 - DANNI DI FORZA MAGGIORE**

I danni di forza maggiore alle opere, ai materiali ed alle attrezture sono esclusi da ogni indennizzo all'Impresa da parte dell'Amministrazione Appaltante, ma ammettono sospensioni e proroghe all'ultimazione dei lavori.

#### **ART. 38 - DANNI A TERZI**

I danni recati a persone terze o a beni di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori devono essere risarciti a cura ed a spese dell'Impresa prima della liquidazione finale dei lavori.

---

**ART. 39 - CAUTELE DELL'IMPRESA**

Tutte le cautele atte ad evitare infortuni a persone addette ai lavori ed a terzi e danni a proprietà pubbliche e private devono essere messe in atto a cura ed a spese dell'Impresa.

**ART. 40 - PUBBLICAZIONE DI NOTIZIE**

La pubblicazione, fornitura e diffusione di notizie, disegni e fotografie dei lavori è vietata all'Impresa senza espressa autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori.

**ART. 41 – CASI DI RESCISSIONE DI CONTRATTO**

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 108 all'art. 109 del D.lgs 50/16.

**ART. 43 - CONTROVERSIE**

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il *giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato*.